

Ambiti d'interesse delle principali normative a livello comunitario, nazionale, locale) che incidono sull'attività di acquacoltura e sulla sanità benessere dei pesci allevati.

- **Sicurezza dei consumatori**
- **Sanità e benessere animale**
- **Impatto sociale ed economico**
- **Utilizzo della risorsa idrica**
- **L'impatto sul ambiente (scarico, sottoprodotti d'allevamento, rifiuti speciali)**
- **Protezione animale**
- **Allevamento specie alloctone**
- **Ripopolamento delle acque pubbliche**

Acquacoltura è una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile

Legge 5 febbraio 1992 n. 102 norme concernenti l'attività di acquacoltura e successive modifiche (L. 27 marzo 2008 n.22)

Legge 7 dicembre 1999 n. 472 interventi nel settore dei trasporti (art. 25 barche di servizio)

D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 226 orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001 n. 57

D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001 n. 57

Acquacoltura è una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile

Le attività “essenzialmente” agricole, ai sensi del primo comma dell'articolo 2135 del codice civile, risultano, pertanto, la coltivazione del fondo, la silvicoltura, **l'allevamento di animali**, attività che possono essere svolte anche separatamente e che attribuiscono al titolare la **qualifica di imprenditore agricolo**.

Il secondo comma dell'articolo 2135, accogliendo il **criterio del ciclo biologico**, precisa che per coltivazione del fondo, silvicoltura e per allevamento di animali, si debbano intendere le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, **che utilizzano o possano utilizzare** il fondo, il bosco o **le acque dolci, salmastre o marine**

Acquacoltura è una attività agricola ai sensi
dell'art. 2135 del Codice civile

Le attività connesse indicate dal terzo comma dell'art. 2135 c.c. sono le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Attività connesse: agroindustriali, agriturismo (ittiturismo), sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili

RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

Il permesso di costruire è un'autorizzazione amministrativa prevista dalla legislazione vigente, concessa dal Comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

A cura del Comune.

Assenza eventuali prescrizioni.

Parere favorevole di parti terze: Provincia, ASL nulla osta per nuovi “insediamenti produttivi”.

CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

Le *Regioni* hanno competenza in materia di rilascio delle concessioni sia per la grande (>100 litri/secondo), che per la piccola derivazione (<100 litri/secondo), ma spesso delegano parte di tali attribuzioni alle Province.

I volumi d'acqua concessi considerano:

possibilità di risparmio idrico; riutilizzo delle risorse; minimo deflusso vitale.

Durata della concessione: non può eccedere 40 anni (agricoltura e piscicoltura).

Limitazioni da parte della Regione: in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse.

ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE SCAVO DI UN POZZO



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Contatti nella vostra regione:

Valutazione impatto ambientale

Direzione centrale ambiente ed energia
indirizzo: TRIESTE - Via Carducci, 6
telefono: 040 3774546
email: ambiente@regione.fvg.it

Servizio paesaggio e biodiversità

UDINE - Via Sabbadini, 31
email: paesaggio@regione.fvg.it

Uso di specie non autoctone

Servizio paesaggio e biodiversità
UDINE - Via Sabbadini, 31
telefono: 0432 555031
email: paesaggio@regione.fvg.it

Benessere degli animali

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
UDINE - Via Sabbadini, 31
telefono: 0432555323 - 0432555306
email: agricoltura@regione.fvg.it

Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
TRIESTE - Riva Sauro, 8
telefono: 0403775551
email: salute@regione.fvg.it

Salute animale

Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
TRIESTE - Riva Sauro, 8
telefono: 0403775551
email: salute@regione.fvg.it

Uso dell'acqua

Direzione centrale ambiente ed energia
indirizzo: TRIESTE - Via Carducci, 6
telefono: 040 3774546
email: ambiente@regione.fvg.it

Scarichi nelle acque

Direzione centrale ambiente ed energia
indirizzo: TRIESTE - Via Carducci, 6
telefono: 040 3774546
email: ambiente@regione.fvg.it

Sicurezza, salute e igiene degli alimenti

Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
TRIESTE - Riva Sauro, 8
telefono: 0403775551
email: salute@regione.fvg.it

Medicinali veterinari

Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
TRIESTE - Riva Sauro, 8
telefono: 0403775551
email: salute@regione.fvg.it

Uso del suolo / del mare

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
UDINE - Via Sabbadini, 31
telefono: 0432555323 - 0432555306
email: agricoltura@regione.fvg.it

Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Servizio demanio e consulenza tecnica
TRIESTE - Corso Cavour, 1
telefono: 040 3772125
email: demanio@regione.fvg.it

Permesso di pianificazione / costruzione

n.b. La competenza al rilascio dei permessi di costruire è dei singoli Comuni

In Regione FVG, competente in materia è:
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio pianificazione territoriale e strategica
TRIESTE - Via Carducci, 6
telefono: 040 3774120
email: pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it

Sportello Unico



Autorizzazione alla Scarico

I valori di emissione cui sono soggetti gli impianti di acquacoltura sono quelli indicati dalla tabella 3 allegato 5 del D. lgs. 152/06, salvo eventuali eccezioni (aree sensibili, ecc.).

Gli **scarichi devono** essere **accessibili** per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo.

I valori limite di emissione non possono essere conseguiti **mediante diluizione**.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Pertanto non possono esistere attività che possano dare origine scarichi in maniera incontrollata anche di modesta o ininfluyente attività.

Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. riguarda più adempimenti.

Autorizzazione alla Scarico

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico (responsabilità del conduttore).

L'autorizzazione **vale 4 anni e almeno un anno prima della scadenza**, il soggetto interessato deve chiederne il rinnovo. Nel caso di autorizzazione rilasciata con **AUA la validità è 15 anni**.

Le province hanno la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, nei corsi d'acqua superficiali, ad eccezione degli scarichi in fognatura (competenza Autorità d'ambito).

D.lgs. 152/06

art. 74. Definizioni. comma 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;

aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;

p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute.

che sono chiaramente diversi dai:

bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Sanità in acquacoltura: Quadro Normativo

D.lgs 148/08 (Dir. 2006/88/CE)

→ **DM 8 luglio 2010**

→ **DM 3 agosto 2011**

→ **Note e Circolari Ministeriali**

→ **Norme Regionali di Recepimento**

- **Animal Health Law Regolamento (UE) 429/2016**
- **applicabile dal 21 aprile 2021 – atti delegati**

D.lgs. 148/08: alcune novità

- ✓ Sono interessate tutte le aziende d'acquacoltura (non solo chi alleva specie sensibili a malattie soggette a notifica) ... anche gli allevamenti di specie eurialine
- ✓ Sono coinvolti anche gli stabilimenti di lavorazione
- ✓ Responsabilità dell'impresa/stabilimento di lavorazione
- ✓ Sono compresi anche i laghetti di pesca sportiva connessi al sistema idrico territoriale e i trasportatori

Registrazioni e/o autorizzazioni relative a igiene, sanità e benessere animale

Igiene e sicurezza alimentare dei prodotti dell'acquacoltura

Ai sensi del Pacchetto Igiene **Regolamento CE** 852/2004, 853/2004,
854/2004, 882/2004 e 183/2005:

Registrazione e applicazione di Corrette Prassi Igieniche
per la produzione primaria

REGISTRAZIONE (Ambiti di applicazione in acquacoltura) (*Linee Guida applicative del reg. 852/04 – 9 febbraio 2006 Conf. Stato Regioni*)

Produzione primaria prodotti della pesca ed acquacoltura;
Pesca e manipolazione dei prodotti della pesca e molluschi bivalvi senza che
sia alterata la loro natura;
Allevamento e raccolta prodotti Acquacoltura;
Trasporto animali vivi;

Registrazioni e/o autorizzazioni relative a igiene, sanità e benessere animale

Igiene e sicurezza alimentare dei prodotti dell'acquacoltura

Ai sensi del Pacchetto Igiene **Regolamento CE** 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005:

Autorizzazione (Bollo CE) e Autocontrollo

- **Stabilimenti di lavorazione e produzione prodotti della pesca ed acquacoltura (in generale tutti gli stabilimenti a terra comprese aste e mercati)**
- **Stabilimenti che effettuano le operazioni esclusivamente di riconfezionamento oppure associate ad altre operazioni come porzionatura e/o taglio**

Sono esclusi dal Riconoscimento Comunitario il commercio al dettaglio, il magazzinaggio e il trasporto, la fornitura di alimenti di origine animale da un laboratorio annesso ad un esercizio al dettaglio e tale fornitura costituisce un'attività marginale, localizzata e ristretta.

Registrazioni e/o autorizzazioni relative a igiene, sanità e benessere animale

Igiene e sicurezza alimentare dei prodotti dell'acquacoltura

Esclusi dalla Regolamentazione Comunitaria:

- la prod. primaria per uso domestico, la preparazione, manipolazione, conservazione in ambito domestico;
- la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai dettaglianti locali (Reg. 852/04) o agli esercizi di somministrazione (Reg. 853/04) che forniscono direttamente il consumatore finale.

-“**livello locale**” : viene identificato con il territorio della provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle province contermini;

-“**piccola quantità**”: la normativa non indica un valore preciso, tuttavia, le linee guida nazionali specifiche in materia, ribadiscono il riferimento ai parametri della circolare n. 3703 del 23 dicembre 1985 stabilendo che *“per piccolo quantitativo di prodotti della pesca freschi si deve intendere un quantitativo di un quintale per sbarco giornaliero da un peschereccio o per cessione giornaliera da un allevamento di acquacoltura”*

Registrazioni e/o autorizzazioni relative a igiene, sanità e benessere animale

- In merito alla scelta delle specie ittiche da allevare si deve tenere in considerazione il **Regolamento CE 708/2007** che disciplina l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.
- **Registro per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano** ai sensi del *Regolamento CE 1069 2009*
- **Registro di detenzione CITES** degli esemplari o di parti di esemplari delle specie animali protette ai sensi del *Decreto del Ministero dell'Ambiente 8/01/2002* per **tutti gli allevatori e/o trasformatori di storioni e anguille**
- **Registrazione all'UVAC** (Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari) di competenza territoriale per gli operatori che importano animali o prodotti di origine animale da un altro Stato membro dell'UE.


Freschezza

Sicurezza alimentare

Controllo quotidiano

Qualità costante – caratteristiche nutrizionali

Tracciabilità



Reg. (CE) 178/2002

Reg. (CE) 104/2000 – Reg. (CE) 1224/2009 – Reg. (UE) 1379/2013


Specie aliene in acquacoltura

- CBD (articolo 8, h)
- Strategia Marina D2

- Quadro di riferimento normativo Europeo –
- DG MARE

Regolamenti (CE) 708/2007, 506/2008, 535/2008
Regolamenti (EU) 304/2011, 1143/2014

PSA - S3.11 - CONTROLLO E GESTIONE DELLE INTRODUZIONI E TRASLOCAZIONI SPECIE ALIENE



REGISTRO ACQUACOLTURA SPECIE ALIENE English Italiano Login

Home Registro Comitato Normative Faq Link utili News

Registro Acquacoltura delle specie aliene


Con l'adozione dei Regolamenti (CE) n. 708/2007, 506/2008, 535/2008 e del Regolamento (UE) n. 304/2011 il Consiglio dell'Unione Europea ha istituito un quadro normativo volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.

L'uso di specie non indigene in acquacoltura è un importante mezzo di diversificazione delle produzioni, ma al tempo stesso può rappresentare un importante veicolo di introduzione involontaria di specie acquatiche invasive e di organismi associati. [Continua a leggere](#)

[Lista impianti a circuito chiuso in Italia](#)
[Specie non indigene allevate in Italia](#)

Tu sei qui: [Home](#)

Procambarus clarkii @ Franческа Gherardi



INVIA LA TUA RICHIESTA

Per introdurre una specie alloctona o traslocare una specie localmente assente a fini di acquacoltura è necessario richiedere l'autorizzazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

[Procedi con la domanda](#)

Strategia marina

Descrittore 2: "Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi"

Ultime notizie

Report finale del Progetto Europeo: framework for the identification of invasive alien species of EU concern (ENV.B.2/ETU/2013/0026)

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VIA

Direttiva 2011/92/UE prevede la verifica di assoggettabilità alla VIA: **screening per gli “impianti di piscicoltura intensiva”** (punto 1.f) dell’Allegato II).


D.Lgs. 152/2006: introduce la soglia dimensionale di **5 ettari** per l’assoggettabilità alla procedura di verifica (ex art. 20)

LLGG ISPRA _ MATTM

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Sp>

D.M. n.52/2015 Linee Guida per la verifica di assoggettabilità' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni

- MODIFICHE O ESTENSIONI DI IMPIANTI ESISTENTI CHE POSSANO PRODURRE EFFETTI NEGATIVI E SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE (parte II, All. IV - punto 8 lett. t)
- PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO DI PISCICOLTURA (parte II, All. IV - punto 1 lett. e)



CULTURA:

- Informazione sui prodotti, sulle tipologie di produzione
- Eco/Agri-Turismo e fattorie didattiche
- Know how tecnologico (allevamento e indotto)
- Know how associativo (training, progettualità)

TRADIZIONE:

- eventi locali: sagre, feste del pesce
- piatti tipici, ricette con altri prodotti locali

Il FEAMP è il fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE per il periodo 2014-2020.

Il fondo

- sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile
- aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie
- finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee
- agevola l'accesso ai finanziamenti.

A ciascun paese viene assegnata una quota della dotazione complessiva del Fondo in base alle dimensioni del suo settore ittico.

Ogni paese deve quindi predisporre un programma operativo, specificando le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

CAPO II Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

Articoli da 45 a 57

- *Innovazione e nuove forme di acquacoltura*
- *Crescita e occupazione in acquacoltura (dedicati prevalentemente alle PMI);*
- *Sostenibilità ambientale*
- *Attenuazione dei rischi per salute umana e animale*

CAPO IV Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione

Articolo 69

- *Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*

*Grazie per
l'attenzione!*



CONTATTI

Andrea Fabris
Direttore

Associazione Piscicoltori Italiani
e-mail: veterinaria@hotmail.com
Cellulare: 338/5968053